

# AVVISO

Ai sensi dell' art. 50 L.R. 11 marzo 2015, n. 3 “**Disposizioni regionali in materia di semplificazione**” (pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R.P. N. 10 del 12/03/15) è stata disposta la

## **ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE** **REGISTRO INFORTUNI**

**ENTRATA IN VIGORE DAL 27 MARZO 2015**

1. **Il registro infortuni, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.**
2. **L'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.**